

Allegato alla Deliberazione C.C. n. del

COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Regolamento
Imposta Unica Comunale (IUC)
TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Modificato con delibera C.C. n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

Art. 6 – Riduzioni del tributo

Art. 7 – Agevolazioni

Art. 8 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni

Art. 9 – Categorie di utenza

Art. 10 – Tariffe del tributo

Art. 11 – Riscossione

Art. 12 – Dichiarazione

Art. 13 – Tributo giornaliero

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 16 – Notifica avvisi di accertamento

Art. 17 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 18 – Riscossione coattiva

Art. 19 – Clausola di adeguamento

Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - servizi di erogazione dell'acqua;
 - servizi del gas;
 - servizi dell'energia elettrica;
 - mobilio o macchinari.

Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea della stessa non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 12 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi

o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - d) tutti i locali di deposito di prodotti finiti.
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento alla tariffa di integrata ambientale di cui all'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua e luce;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - i) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
 - l) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica – limitatamente alle serre a terra;
 - m) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Sono esclusi dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011.
- 5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione.

Art. 6 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% del tributo.
- 3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo, che vengono occupati o detenuti nel corso dell'anno solare per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi, si applica una riduzione pari al 16% del tributo. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione, si applica una riduzione pari al 16% del tributo.
- 5) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, si applica una riduzione pari al 30% del tributo.
- 6) A partire dall'anno 2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Art. 7 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
- 2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.

Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano

dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:

- a) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;
- b) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.

Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni.

- 3) Ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti assimilati agli urbani e presenta al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la relativa ed idonea documentazione, modello MUD, è riconosciuta un'agevolazione secondo la valorizzazione e le caratteristiche indicate nell'allegato C) al presente regolamento. Relativamente alle limitazioni qualitative e quantitative si fa riferimento al vigente Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera ATO6 – Ferrara n. 3/2009 del 17/03/2009 e s.m.i. In ogni caso l'ammontare annuale dell'agevolazione di cui al presente punto non può superare il 50%.

Art. 8 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni

- 1) In nessun caso il cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni, applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche, può superare su base annua la soglia del 70% del tributo dovuto.
- 2) La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute.

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) Utenze domestiche residenti
 - b) Utenze domestiche non residenti
- 3) Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:
 - a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;

f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.

Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (cd. Centri diurni).

Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente al gestore del servizio rifiuti o al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo i dati anagrafici.

- 4) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 5) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.
- 6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

Art. 10 - Tariffe del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.7 del presente regolamento. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuzione di cui al

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilirà la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilendo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

- 4) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 11 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato all'avviso di pagamento del tributo.
- 2) Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi scadenza nei mesi di giugno e dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto -legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza entro il 30 giugno è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
- 3) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione dell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 12 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune - o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 2) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 13 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione con riferimento a categorie omogenee.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il diritto al rimborso viene definito, ai sensi di legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12,00 Euro.
- 5) Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità successive all'insorgere del credito.

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed

integrazioni.

- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile del tributo è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede ad inviare al contribuente un sollecito di pagamento. Decorso inutilmente il termine di scadenza, si provvede a notificare, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
- 8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori, pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10) Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dello stesso per tributo, sanzione amministrativa ed interessi sia uguale o inferiore a euro 12,00, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 16 - Notifica avvisi di accertamento

- 1) Gli avvisi di accertamento emessi a seguito dell'attività di controllo, di norma sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) Le spese di notifica della raccomandata sono a carico del contribuente e sono addebitate nell'avviso di accertamento.

Art. 17 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1) Per gli avvisi di accertamento ritenuti di importo rilevante i contribuenti possono richiedere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la rateizzazione dei versamenti in numero non superiore a dodici rate da assolvere entro un anno con applicazione degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno per ogni singola rata. La richiesta di rateizzazione equivale ad adesione del contribuente all'accertamento.
- 2) In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio e l'importo ancora dovuto e l'intera sanzione sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

Art. 18 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art.19 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 20 - Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.